



Comune di Osnago

Provincia di Lecco

Regolamento area delle Elevate Qualificazioni

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 24.4.2026

Art. 1- Disposizioni generali

1. Con il presente regolamento si disciplinano i criteri per l'individuazione, il conferimento, e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art 16 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23 febbraio 2026.

Art. 2 – Caratteristiche degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Gli incarichi di EQ sono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - a. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, formalmente determinate e costituite da almeno due collaboratori, oltre il responsabile dell'unità organizzativa;
 - b. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità risultanti dal curriculum.

Art 3 - Criteri generali per il conferimento dell'incarico

2. Il Sindaco individua i Responsabili apicali di Area/Settore in base al criterio di competenza professionale, tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza, tra i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti, richiesti anche alternativamente:
 - a) esperienza lavorativa maturata presso l'ente, oppure anche presso altri Enti pubblici e/o aziende private, in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) preparazione culturale correlata a titoli accademici (diploma di laurea, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti) relativi a materie concernenti l'incarico assegnato e capacità di gestione di gruppi di lavoro;
 - c) attitudini di carattere individuale, capacità professionali specifiche in relazione alle funzioni spiccatamente gestionali da conferire.
3. Gli incarichi di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) sono affidati di norma a dipendenti inquadrati nell'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione, fatte salve le ipotesi di conferimento a dipendenti in Area Istruttori o Operatori Esperti secondo la disciplina dell'art. 19 comma 2 CCNL 23.02.2026.
4. Gli incarichi di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) sono affidati esclusivamente a dipendenti inquadrati nell'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione,

Art. 4 - Retribuzione di posizione e di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle Elevate Qualificazioni è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento

assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione, variabile da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 22.000,00 annui lordi per tredici mensilità, è determinato sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente Regolamento
3. Alla retribuzione di risultato è destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni di Elevata Qualificazione previste dal proprio ordinamento, secondo criteri definiti in sede di contrattazione integrativa come previsto dall'art. 7 comma 4 lettera v) del CCNL Funzioni Locali 23.02.2026.
4. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i trattamenti accessori previsti dell'art. 17 del medesimo CCNL.

Art. 5 - Graduazione della retribuzione di posizione delle Elevate Qualificazioni

1. Gli incarichi di EQ si distinguono per livello quali-quantitativo di funzioni e responsabilità, cui corrispondono altrettanti valori di retribuzione di posizione determinati nel rispetto dei limiti contrattuali. La Giunta, con propria deliberazione, tenuto conto delle risorse finanziarie previste in bilancio, sulla base della struttura organizzativa dell'ente, provvede a graduare il valore economico delle Elevate Qualificazioni.
2. La graduazione delle Elevate Qualificazioni avviene con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione applicando i criteri di cui all'Allegato "A" del presente regolamento.
3. La graduazione deve tenere conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna Elevata Qualificazione.
4. Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione, da riconoscersi nell'ambito e nel rispetto dei limiti sottoindicati:

Punteggio	Entità Retribuzione di posizione in Euro
Fino a punti 50	5.000
Da punti 51 a punti 55	9.000
Da punti 56 a punti 60	10.000
Da punti 61 a punti 65	11.000
Da punti 66 a punti 70	12.000
Da punti 71 a punti 75	13.000
Da punti 76 a punti 80	14.000
Da punti 81 a punti 85	16.000
Da punti 86 a punti 90	18.000
Da punti 91 a punti 95	20.000
Da punti 96 a punti 100	22.000

Art. 6 - Valutazione e retribuzione di risultato

1. La valutazione della performance individuale dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione è effettuata secondo le modalità previste dal vigente Sistema di misurazione e valutazione delle performance (SMIVAP).
2. L'Ente stabilisce, nel provvedimento di istituzione, le risorse da destinare alla retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ in un importo non inferiore al 15% delle risorse

complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le EQ istituite.

3. La retribuzione di risultato è riconosciuta a ciascun incaricato in relazione alla valutazione finale conseguita sulla base del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
4. I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di Elevata Qualificazione sono oggetto di contrattazione decentrata, a cui si rinvia.

Art. 7 - Incarico ad interim

1. In caso di vacanza di una posizione di Elevata Qualificazione la responsabilità può essere attribuita ad interim ad altro dipendente già titolare di analogo incarico in servizio dell'Ente, previa verifica dei requisiti necessari per la copertura del ruolo.
2. Gli incarichi ad interim sono retribuiti attraverso la valorizzazione della retribuzione di risultato in base al sistema di misurazione e valutazione della performance, attribuendo un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione oggetto dell'incarico ad interim.
3. La Giunta avvalendosi dell'Organismo Indipendente di Valutazione determina la percentuale tenendo conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, del grado di conseguimento degli obiettivi, nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

Art. 8 - Attribuzione incarico in deroga

1. Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, qualora non siano in servizio dipendenti di Area Funzionari e EQ oppure, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di Elevata Qualificazione per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, il Sindaco eccezionalmente può conferire temporaneamente l'incarico di Elevata Qualificazione anche a personale della Area Istruttori ovvero Area Operatori Esperti, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
2. Di tale facoltà i Comuni possono avvalersi per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della Area Funzionari e EQ. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.
3. Il dipendente dell'Area Istruttori ovvero Area Operatori Esperti, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione indipendentemente dall'Area professionale di appartenenza nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 17 del CCNL 23.02.2026, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art.8 del CCNL del 14/9/2000.

- fino a punti 70:	€ 3.500,00
- da punti 71 a punti 79:	€ 5.000,00
- da punti 80 a punti 89:	€ 7.000,00
- a punti 90 a punti 100:	€ 9.500,00

Art. 9 - Durata dell'incarico

1. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le stesse modalità e formalità.

Art. 10 - Revoca dell'incarico

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione possono essere revocati con atto motivato:
 - a. per intervenuti mutamenti organizzativi;
 - b. in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
2. Nella ipotesi di cui al precedente comma 1 lett. b) dovranno essere indicati i risultati non conseguiti tra quelli rientrati nell'ambito degli obiettivi assegnati al soggetto chiamato a ricoprire la posizione di EQ.
3. L'atto di revoca comporta:
 - a) la cessazione immediata dall'incarico di EQ, con contestuale riassegnazione alle funzioni dell'Area professionale e del profilo di appartenenza;
 - b) la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa;
 - c) la non attribuzione dell'indennità di risultato;
4. Il soggetto competente alla revoca dell'incarico è il Sindaco il quale prima di procedere all'adozione dell'atto di revoca, dovrà acquisire in contraddittorio le valutazioni dell'interessato che ha la facoltà di farsi assistere dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero da persona di sua fiducia.

Art. 11- Orario di lavoro degli incaricati delle Elevate Qualificazioni

1. Al dipendente incaricato di Elevata Qualificazione è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di 36 ore medie settimanali da computarsi in relazione all'anno solare che costituisce riferimento all'attuazione dei programmi.
2. Nell'ambito di tale possibilità di organizzare il proprio lavoro, non potrà essere riconosciuto il pagamento né il recupero di eventuali ore eccedenti rilevate a fine anno solare di riferimento.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento che è da intendersi quale allegato al Regolamento degli uffici e dei servizi, entrerà in vigore nei termini di cui agli articoli 124 e 134 del D.Lgs. n. 267/20002 e dell'art. 10 delle "Disposizioni sulla legge in generale".